

# COMUNE DI ANACAPRI

## (Prov. Di Napoli)

ALIQUOTE ICI ANNO 2011 (Estratto della D.C.C. n. 10 del 27/04/2011)

- a) aliquota ordinaria ICI nella misura del 7 per mille.
- b) aliquota ICI nella misura del 5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed equiparate del soggetto passivo residente, categoria catastale A1,A8 e A9. La detrazione di cui all'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/92 per l'anno 2011 è pari a Euro 103,29 relativamente all'abitazione principale ed equiparate del soggetto passivo residente (per una corretta applicazione si vedano le norme del Regolamento comunale ICI ed in particolare gli articoli sotto riportati).

Il Funzionario Responsabile ICI  
(d.ssa Adele Ipomea)

Art.20

### **Nozione di abitazione principale**

1. Per abitazione principale si intende solo quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche. Qualora i coniugi siano proprietari di più abitazioni, anche in Comuni diversi da Anacapri, e non siano conviventi, devono dichiarare quale abitazione sia da considerare principale, tenendo presente che si considera abitazione principale quella nella quale abbia la residenza anagrafica uno dei coniugi e tutti i figli. Nel caso in cui vi siano figli o che gli stessi non abitino tutti con lo stesso genitore, è a scelta dei coniugi dichiarare quale abitazione sia da considerare principale.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata al Comune di Anacapri e per conoscenza al comune di residenza dell'altro coniuge entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. La dichiarazione si considera valida fino a presentazione di una nuova dichiarazione modificativa della precedente. La dichiarazione, sottoscritta da entrambi i coniugi e resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, deve obbligatoriamente contenere i seguenti dati:
  - a) generalità dei coniugi
  - b) generalità dei familiari conviventi di ciascun coniuge secondo le risultanze anagrafiche
  - c) per le abitazioni di residenza anagrafica va indicato l'indirizzo, i dati catastali e la percentuale di proprietà o di altro diritto reale.
3. L'Ufficio Tributi provvederà al controllo delle dichiarazioni predette attraverso le banche dati istituzionali nonché tramite verifiche presso gli altri Comuni interessati.

**Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale e relative pertinenze.**

1. Sono equiparate all'abitazione principale:
- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  - b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
  - c) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;
  - d) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, da soggetto passivo cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato ed iscritto all'AIRE, a condizioni che non risulti locata.
  - e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto. Sono considerate pertinenziali le unità immobiliari classificate:
    - C/2 (soffitta, cantina, deposito) site nello stesso fabbricato o in particelle confinanti con l'abitazione principale;
    - C/6 (garage o box o posto auto) anche se non appartenenti allo stesso fabbricato. In tal caso la distanza non deve superare i 200 metri dall'abitazione principale.

Ai fini dell'equiparazione di cui al presente articolo, per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale può essere considerato pertinenziale un solo garage o box o posto auto, una sola soffitta, cantina o deposito, se autonomamente distinti in catasto.

Il proprietario o titolare di diritto reale di godimento (anche se in quota parte) dell'abitazione e delle pertinenze deve essere lo stesso soggetto.

E' necessario inoltre, ai fini del riconoscimento dell'esenzione di cui sopra, produrre apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 indicante gli estremi catastali identificativi delle pertinenze e che le stesse sono asservite durevolmente ed esclusivamente all'abitazione principale;

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine per il pagamento della II rata ICI relativa all'anno d'imposta per il quale si applica l'agevolazione e ha valore anche per le annualità successive solo se non intervengono variazioni comportanti una diversa determinazione dell'ICI dovuta.

2. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti) quando questi ultimi ne possiedono la nuda proprietà e vi dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.